

30 marzo 2020

## Sanzione COVID-19 “super-ridotta” se si paga entro 30 giorni

### Nuova circolare del Ministero dell’Interno

*Autore: Marco Brugnolo*

Il **D.L. 25 marzo 2020, n. 19**, pubblicato in G.U. in pari data ed in vigore dal 26 marzo, ha istituito, all’art. 4, il nuovo regime sanzionatorio che si rende applicabile agli inadempimenti alle prescrizioni introdotte dal Governo, nonché dalle Regioni e dai Sindaci, al fine di arginare la diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Per espressa previsione normativa, il *nuovo* regime sanzionatorio di matrice amministrativa si applica in luogo dell’art. 650 del c.p. (norma largamente applicata dalle forze di polizia, all’esito dei propri controlli sugli spostamenti di persone fino al 25 marzo scorso).

A tal fine, l’art. 1, co. 2 del D.L. n. 19/2020 contiene un lungo elenco di misure restrittive che possono, all’occorrenza, essere rese obbligatorie con atti di normazione secondaria, secondo le regole descritte ai successivi artt. 2 e 3, dalla cui lettura emerge una netta supremazia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto alle ordinanze del Ministro della Salute, delle Regioni e dei Sindaci dei comuni italiani.

**Circolare del Ministero dell’Interno** - Con Circolare n. 300/A/2416/20/115/28 del 27 marzo 2020, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha dettato le prime disposizioni operative, di natura procedimentale, rivolte alle Forze di Polizia e alle Polizie Locali impegnate nei controlli su strada, ai fini della contestazione degli illeciti spostamenti sul territorio nazionale, all’indomani dell’entrata in vigore del D.L. n. 19/2020.

In premessa, il prefato Dicastero richiama, in relazione all’accertamento delle irregolarità di che trattasi, nonché alla gestione del relativo procedimento sanzionatorio, l’applicabilità delle norme contenute nella Legge n. 689/1981, salvo per quanto riguarda il pagamento della sanzione amministrativa ridotta che, invece, segue le regole dell’art. 202 del Codice della Strada, come espressamente indicato dall’articolo 4 comma 3 del decreto in commento.

**Sanzioni previste e pagamento in misura ridotta**- Al paragrafo 1 la Circolare richiama la fattispecie illecita “base”, che implica l’irrogazione della **sanzione pecuniaria da 400 euro a 3.000 euro**, prevista in ogni caso di spostamento in violazione delle prescrizioni vigenti (trattasi per lo più di quelle sancite all’art. 1, co. 2, lett. da a) a d), commesso senza l’utilizzo di un veicolo).

E’ il caso, esemplifica la circolare, “*del pedone che circola sulla strada o della persona che è all’interno d’i una stazione ferroviaria, di colui che è a bordo di un mezzo di trasporto diverso dal veicolo come definito dall’articolo 46 CDS, ecc.*”.

Il richiamo contenuto nel terzo comma dell’art. 4 in commento, al procedimento definitorio di cui all’art. 202, co. 1 del Codice della Strada (in deroga a quanto previsto dall’art. 16 della Legge n. 689/1981), consente al trasgressore di estinguere la violazione già contestata, versando la somma di 400 euro (pari al minimo edittale) entro 60 giorni dalla

contestazione o notificazione.

Lo stesso richiamo all'art. 202 CDS, tuttavia, consente al trasgressore di versare la stessa somma ridotta del 30% (per un ammontare, pertanto, di **280 euro**), qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla contestazione immediata, o dalla notifica della violazione.

Il termine di trenta giorni è stato così ampliato (la lettera dell'art. 202 CDS, infatti, prevede un termine di cinque giorni per il pagamento della sanzione "super-ridotta") dall'art. 108, co. 2 del D.L. n. 18/2020, in via del tutto eccezionale e transitoria, per le "**violazioni commesse**" (così, almeno, dovrebbe interpretata della disposizione) **entro il 31 maggio 2020**.

**Maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli**- Ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 4 in commento, "*se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo*".

In altri termini, la circolazione svolta in violazione alle norme restrittive emanate nell'attuale periodo di emergenza epidemiologica con l'utilizzo di un veicolo (come definito dall'art. 46 CDS), comporta l'applicazione di un'aggravante speciale, per cui la sanzione è aumentata "*fino a un terzo*".

Come chiarito nella circolare in commento, al paragrafo 2, la maggiorazione de qua si applica "*sia nel caso in cui la persona responsabile dell'illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso*".

La circolare fornisce, peraltro, specifiche istruzioni per l'operatore di polizia che accerti tale violazione aggravata; quest'ultimo dovrà indicare nel verbale di contestazione, le misure edittali previste dalla norma, aumentate di un importo pari esattamente a 1/3, "non essendo possibile per questi definire, in misura discrezionale, l'entità della maggiorazione".

Di conseguenza, il verbale di contestazione riporterà le misure edittali previste per tale **violazione da 533,33 euro a 4.000 euro**, con l'avvertenza che è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma pari a euro 533,33, ovvero di una somma pari ad **euro 373,34** (533,33 con la riduzione del 30%), qualora il pagamento sia eseguito entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione (anche in tal caso il più lungo termine di 30 giorni opererà limitatamente alle violazioni commesse entro il 31 maggio 2020).

**Procedimento sanzionatorio** - Il paragrafo 3 della circolare del Ministero dell'Interno fornisce alcune istruzioni procedurali in merito all'accertamento delle violazioni in commento.

Viene precisato, in particolare, che la competenza ad accertare gli illeciti è prevista in capo a tutti i soggetti indicati dall'art. 13 della L. 689/1981 (organi addetti ex lege ai controlli, nonché, in generale, gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria), compresi, per la violazione di provvedimenti provvisori e temporanei delle regioni o dei sindaci, i soggetti individuati dalle leggi regionali in materia.

Vengono, quindi, indicate espressamente le Autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative (sia pecuniarie che accessorie), cui il personale addetto ai controlli dovrà trasmettere i relativi verbali, come segue:

- Prefetto, per le violazioni dettate da D.P.C.M., ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 19/2020;
- Presidente della Regione o Sindaco, per le violazioni relative a provvedimenti temporanei adottati, da questi enti locali, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, ciascuno nell'ambito della propria competenza, in attesa di un D.P.C.M. che regolamenti la situazione d'emergenza.

Trattasi, peraltro, delle medesime autorità cui il trasgressore, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, può presentare scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 L. 689/1981, ovvero chiedere audizione.

Peraltro, viene opportunamente osservato come, in questa fase dell'emergenza sanitaria, il procedimento d'irrogazione delle sanzioni è sospeso fino al 15 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe); fino a tale data è sospeso anche il termine per presentare scritti difensivi. Viene, a tal proposito, richiamato il disposto di cui al primo comma dell'**art. 103 del D.L. n. 18/2020**, ai sensi del quale *“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”*.

Non è invece sospesa, ricorda la circolare, l'attività di accertamento e di contestazione immediata degli illeciti, che deve essere sempre completata dagli organi di polizia e dagli altri soggetti, secondo i termini ordinari; in particolare, dovranno procedere con la redazione e la consegna immediata al trasgressore del relativo verbale di contestazione (salvo che non sia possibile effettuare la contestazione immediata).

**Modalità di pagamento della sanzione ridotta o “super-ridotta”**- Come dianzi accennato, per le modalità di pagamento della sanzione in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione), ovvero della sanzione in misura “super-ridotta” (entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione), l'art. 4, co. 3 del D.L. n. 19/2020 richiama espressamente i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del Codice della Strada.

Il richiamo al citato comma 2, consente al trasgressore di pagare la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico; a tal proposito, il verbale di contestazione deve riportare in modo puntuale le varie modalità alternative per il versamento delle somme ridotte di cui trattasi.

Il successivo comma 2.1, inoltre, consente il pagamento elettronico diretto nelle mani dell'agente accertatore, qualora questi sia munito di idonea apparecchiatura, nella misura “super-ridotta” (in quanto, in tali casi, il pagamento si perfeziona entro 30 giorni dalla contestazione); qualora il trasgressore si avvalga di tale facoltà, l'agente deve trasmettere il verbale al proprio comando o ufficio, nonché rilasciare al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

Ricapitolando, la circolare evidenzia le seguenti modalità di pagamento delle somme dovute per l'estinzione dell'illecito contestato, nelle predette misure ridotte o “super-ridotte”:

- presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, in contanti se è, presente un ufficio cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico;
- a mezzo di versamento in conto corrente postale;
- se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario;
- direttamente nelle mani dell'agente accertatore, qualora questi sia munito di idonea apparecchiatura atta a ricevere pagamenti elettronici.

Peraltro, la Circolare chiarisce che i termini di pagamento sono attualmente sospesi fino al 3 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe); tuttavia, il trasgressore che lo desideri, e se ciò è possibile in funzione dell'operatività dell'Ufficio o Comando da cui dipende l' accertatore, potrà comunque pagare anche durante tale periodo.

**© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)